



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere

Oggetto:

Concordato preventivo in continuità - Reclamo - Accoglimento - Conferma omologa - Presupposti
--

Ud. 15/4/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24097/2025 R.G. proposto da

██████████ SPV S.r.l. e ██████████ S.p.A., quest'ultima
agente per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato ██████████
██████████ elettivamente domiciliate in ██████████ via ██████████
██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████, rappresentata e
difesa dall'avv. ██████████

- ricorrenti -

contro

██████████ S.r.l., elettivamente domiciliata all'indicato
indirizzo PEC dell'avv. ██████████, che la rappresenta e
difende

- controricorrente -

e contro

██████████ e ██████████



- intimati -

e nei confronti di

██████████ ██████████ nella sua qualità di Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo della ██████████ S.r.l., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO, STUDIO ASSOCIATO ██████████ ██████████ AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, DIREZIONE REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE, e AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

- intimati -

avverso la sentenza n. 149/2024 della Corte d'Appello di Trento, depositata l'8.10.2024;

udita la relazione svolta, all'udienza del 15.4.2026, dal Consigliere Andrea Zuliani;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

uditi l'avv. ██████████ e l'avv. ██████████

FATTI DI CAUSA

██████████ S.r.l. venne ammessa dal Tribunale di Trento al concordato preventivo in continuità diretta, poi omologato a maggioranza delle classi in cui erano stati suddivisi i creditori ammessi al voto, nonostante il voto contrario delle attuali società ricorrenti, titolari dei diritti di credito derivanti dal contratto di *leasing* avente ad oggetto il complesso alberghiero nel quale ██████████ S.r.l., quale utilizzatrice, esercita la sua attività commerciale.

Le attuali ricorrenti proposero reclamo contro la sentenza di omologazione, prospettando l'illegittimità del concordato preventivo sotto diversi profili e, in particolare, per quanto qui ancora di interesse, contestando l'unilaterale modifica delle



condizioni del contratto di *leasing* in assenza di qualsiasi accordo con le concedenti.

██████████ S.r.l., nel resistere al reclamo, chiese alla corte d'appello, in subordine, di confermare l'omologazione, anche in caso di accoglimento del reclamo, ai sensi dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019). A tale richiesta si associarono anche due lavoratori dipendenti della reclamata, intervenuti nel giudizio di reclamo.

Con sentenza non definitiva, la corte d'appello accolse il reclamo, giudicando illegittima l'unilaterale ridefinizione delle condizioni del contratto di *leasing*, ma confermò ugualmente l'omologazione, sul presupposto della ritenuta prevalenza dell'interesse generale dei creditori e dei lavoratori alla continuità dell'impresa, rispetto all'interesse particolare delle società reclamanti. La causa venne quindi rimessa in istruttoria per «una compiuta individuazione degli elementi utili alla liquidazione del danno» da risarcire alle reclamanti ai sensi della disposizione di legge applicata.

Contro la sentenza della corte territoriale le società titolari dei diritti derivanti dal contratto di *leasing* hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

██████████ S.r.l. si è difesa con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale, al quale ha peraltro successivamente rinunciato.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l'udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso principale (unico ricorso da esaminare, dopo la rinuncia della controricorrente a quello incidentale e adesione della ricorrente principale alla stessa, come dichiarato in udienza) denuncia «Violazione o falsa applicazione dell'art. 53, comma 5-*bis*, Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza e dell'art. 99 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Violazione o falsa applicazione delle norme poste a presidio dell'obbligo motivazionale di cui agli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. ed art. 111, primo comma Cost., in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.]».

Con questo complesso motivo, le ricorrenti prospettano l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i., sotto diversi aspetti: l'individuazione dei soggetti che sono legittimati a chiedere la conferma dell'omologazione del concordato preventivo nonostante la fondatezza del reclamo; la delimitazione dei profili di illegittimità del concordato per i quali è possibile disporre la conferma della homologazione nonostante la fondatezza del reclamo; la definizione dell'interesse generale dei creditori e dei lavoratori che giustifica la conferma dell'omologazione nonostante la fondatezza del reclamo.

2. Il motivo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

2.1. Come riportato in fatto, la conferma dell'omologa venne richiesta, in via subordinata rispetto all'auspicato rigetto del reclamo, dalla società proponente il concordato. A tale richiesta aderirono due lavoratori subordinati di [REDACTED] S.r.l., mentre vi si opposero le società reclamanti.



L'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i. dispone che la corte d'appello, accogliendo il reclamo, può confermare la sentenza di omologazione «su richiesta delle parti». Secondo le ricorrenti (la cui opinione è stata condivisa dal Procuratore generale), tale locuzione va interpretata nel senso di rendere necessaria la richiesta di tutte le parti costituite nel giudizio di reclamo e, quindi, anche della stessa parte reclamante, alla quale mai potrebbe essere imposto il mero risarcimento del danno in luogo della revoca dell'omologazione, naturale conseguenza della fondatezza del reclamo.

2.2. Sotto questo aspetto, il motivo è infondato.

Nonostante il plurale e generico riferimento nella legge alla «richiesta delle parti», si deve ragionevolmente ritenere, da un lato, che non si possa mai prescindere dalla richiesta – o quanto meno dall'adesione – della parte che propone il concordato e, dall'altro lato, che non sia invece necessaria la richiesta – o l'adesione – della parte reclamante.

Occorre infatti considerare che la conferma dell'omologa con l'attribuzione al reclamante del diritto al risarcimento del danno (evidentemente a carico del proponente) comporta una modifica, più o meno consistente, a seconda dei casi, delle obbligazioni assunte dal proponente proprio con il concordato; perché a quelle obbligazioni si aggiunge l'obbligo di risarcire il danno, come liquidato dal giudice. Ebbene, è un principio generalmente condiviso che l'omologazione, in quanto tale, non può alterare il contenuto dell'atto sottoposto al vaglio del giudice, ma soltanto certificarne la legittimità, sussistendone i presupposti (Cass. nn. 8632/2017; 4068/1985). Il contenuto del concordato preventivo è dettato dalla proposta



(normalmente del debitore, ma eventualmente anche di un creditore, nel caso di cui all'art. 90 c.c.i.i.), che solo il proponente può modificare (art. 105, comma 4, c.c.i.i.), mentre ai creditori competono unicamente, tramite il voto, l'accettazione o il rifiuto della proposta, così come formulata, ed eventualmente l'opposizione, in caso di avvio del concordato verso l'omologazione. In sostanza, solo il proponente determina il contenuto della proposta, i creditori la possono solo accettare o rifiutare e il giudice, a sua volta, può soltanto omologarla o negarne l'omologazione.

Tale monopolio del proponente sul contenuto del concordato è un principio che non può ritenersi derogato per il generico riferimento, nella disposizione di legge in esame, alla «richiesta delle parti» quale presupposto per la conferma della omologazione con riconoscimento al reclamante del diritto al risarcimento del danno. E ciò, non solo nel senso, già illustrato, che è necessaria la richiesta proprio del proponente (e non di altre parti) per conferire alla corte d'appello il potere di surrogare la revoca dell'omologazione con il risarcimento del danno; ma anche nel senso che non è necessaria, in particolare, la richiesta o l'adesione in senso stretto del creditore reclamante. Quest'ultimo, infatti, subisce le condizioni del concordato modificato con l'aggiunta del risarcimento del danno, allo stesso modo in cui, davanti al tribunale, aveva subito l'omologazione del concordato, così come originariamente proposto, nonostante la sua opposizione. Lo schema, anche nel reclamo, rimane il medesimo: il debitore (o il terzo creditore con la proposta concorrente) propone le condizioni del concordato; il giudice, in base all'esito delle votazioni e del controllo sulla legittimità della proposta,



omologa; il creditore dissenziente, opponente e reclamante, subisce la legittima modifica del suo diritto, eventualmente – se il reclamo è fondato ma l’interesse generale è prevalente – con il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

2.3. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato laddove - per un diverso profilo - contesta che il vizio da cui era affetta la proposta di concordato, e con riferimento al quale il reclamo è stato accolto, fosse suscettibile di rimedio mediante la conferma dell’omologazione e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Le ricorrenti si dolgono del fatto che il trattamento loro riservato dalla proposta di [REDACTED] S.r.l. non ha coinvolto soltanto il credito maturato fino al momento della presentazione della domanda di concordato, ma anche i crediti che sarebbero maturati, in esecuzione del contratto di *leasing*, sia in pendenza di procedura, sia dopo l’omologa; e ciò mediante una radicale e unilaterale modifica delle condizioni economiche del contratto pendente. In particolare, è stata proposta la riduzione del canone di *leasing* e l’eliminazione dell’indicizzazione, sostituita da un tasso di interesse fisso; è rimasta invariata la durata del contratto, sicché il minore importo versato a titolo di canoni è andato ad aumentare il prezzo di riscatto finale del bene, che – a differenza del canone – l’utilizzatrice non è obbligata a pagare, essendo il riscatto una mera facoltà.

Sull’illegittimità della proposta di concordato sotto questo profilo non c’è bisogno di soffermarsi, posto che essa è stata già affermata dalla Corte d’Appello di Trento e, con la rinuncia al ricorso incidentale di [REDACTED] S.r.l., la decisione è passata in giudicato *in parte qua*. È dunque sufficiente un cenno



all'ovvia nozione per cui, in pendenza della domanda di concordato, tutti i rapporti contrattuali pendenti proseguono regolarmente e vanno adempiuti da entrambe le parti. Qualora essi risultino di ostacolo al piano predisposto (o in via di predisposizione) per superare la crisi o l'insolvenza, il proponente il concordato ne può chiedere la sospensione o lo scioglimento (art. 97 c.c.i.i.), ma non può pretendere di vincolare la controparte all'adempimento di un contratto diverso da quello accettato nell'esercizio della sua autonomia negoziale (come ricordato dal Procuratore generale, una limitata possibilità di imporre la modifica delle condizioni economiche dei contratti pendenti era stata prevista, nella composizione negoziata della crisi, dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 118 del 2021, convertito in legge n. 147 del 2021; disposizione tuttavia non riprodotta allorché la disciplina contenuta in quel decreto legge venne trasfusa nel c.c.i.i. e, in particolare, nell'art. 17, comma 5).

Poiché sulla illegittimità della proposta è sceso il giudicato, la questione viene qui in rilievo soltanto con riguardo alla interpretazione dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i., trattandosi di stabilire se – come ritenuto dalla corte d'appello e contestato dalle ricorrenti – il potere attribuito al giudice del reclamo di confermare l'omologazione nonostante l'accoglimento del gravame si estenda anche a tale profilo di inammissibilità.

E la risposta non può che essere negativa. Il rimedio dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i. è predisposto per evitare che l'interesse economico di un creditore – sia pure ingiustamente pregiudicato in violazione del criterio del trattamento non peggiore rispetto a quello ottenibile con la liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, c.c.i.i.) – determini la revoca



dell'omologazione di un concordato in continuità che sia tuttavia funzionale a un interesse generale prevalente. Pertanto, all'accoglimento del reclamo può seguire la conferma della omologazione soltanto nell'ipotesi in cui il reclamante abbia contestato il requisito della «convenienza» (*rectius*: almeno equivalenza) del concordato rispetto al valore del suo credito in caso di liquidazione. Ciò si desume, innanzitutto, dal testo dell'art. 16, paragrafo 4, della Direttiva UE n. 2019/1023 (di cui l'art. 53, comma 5-*bis* c.c.i.i. è diretta attuazione), ove il risarcimento è concesso alla parte che abbia subito «perdite monetarie».

La convenienza del concordato, ovvero sia il trattamento non deteriore di ciascun creditore rispetto all'alternativa liquidatoria, è un requisito latente di validità della proposta, nel senso che esso diventa rilevante soltanto qualora il singolo creditore ne chieda la verifica nel suo particolare interesse. Nondimeno, il tribunale, qualora riscontri la fondatezza della opposizione del creditore sotto questo profilo, è tenuto a rifiutare l'omologazione (art. 112, comma 3, c.c.i.i.), non essendo possibile imporre al creditore opponente un sacrificio economico superiore a quello già verificatosi a causa dell'insolvenza del debitore.

In fase di reclamo, il medesimo principio conserva vigore, ma si declina in termini diversi, sostituendosi alla conseguenza del diniego (revoca) dell'omologazione, la possibilità di risarcire al creditore le «perdite monetarie» subite a causa dell'efficacia, anche nei suoi confronti (art. 117, comma 1, c.c.i.i.), del concordato omologato. E ciò, come anticipato, trovando speciale considerazione conservativa la prosecuzione del piano di ristrutturazione, a tutela dell'assetto ragionevolmente già da



tempo modificato nelle relazioni con i creditori, oltre che con i terzi coinvolti.

Qualora il reclamo sia proposto ed accolto per motivi diversi rispetto al pregiudizio meramente economico subito dal reclamante, il rimedio dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i. non può invece operare, perché non sono in gioco le «perdite monetarie» del singolo creditore, ma le condizioni di legittimità del concordato, che il tribunale avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio e che il giudice dell'impugnazione non potrebbe, ove sollecitato al relativo censimento, identicamente non riscontrare, con il medesimo effetto.

Nel caso di specie, come puntualmente osservato dalla stessa Corte d'Appello di Trento, la proposta di concordato era illegittima, perché formulata in «violazione del canone della autonomia e libertà negoziale di cui all'art. 1322 c.c., senza che sia rinvenibile nella disciplina concorsuale alcuna norma o principio che legittimi una deroga». Dunque, alle attuali ricorrenti non veniva soltanto proposta una ristrutturazione dei loro crediti, ma veniva anche imposto un vincolo contrattuale diverso da quello a suo tempo liberamente concordato tra le parti. E l'illegittimità di siffatta imposizione non può essere rimediata con un risarcimento del danno, possibile soltanto per le (mere) «perdite monetarie».

2.4. Quantunque l'accoglimento del ricorso nei termini sopra precisati sia sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata, è opportuno esaminare anche l'ulteriore aspetto evidenziato nel primo motivo di ricorso principale, in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione.



Le ricorrenti contestano l'accertamento, da parte della corte d'appello, dell'interesse generale prevalente dei creditori, in particolare denunciando la mancanza di una specifica motivazione sul punto; motivazione ritenuta tanto più necessaria considerando che il loro credito rappresenta più del 92% dell'intero passivo della società proponente il concordato, motivo per cui si dovrebbe dubitare della stessa possibilità di prospettare un interesse generale dei creditori contrapposto al loro interesse particolare.

Sul punto occorre dire che, fermo restando che si tratta di un accertamento in fatto, come tale riservato al giudice del merito, nondimeno tale accertamento deve essere svolto entro il limite determinato dal contenuto della disposizione di legge. In primo luogo, sebbene la norma sia chiaramente espressione di un *favor* per la continuità aziendale, quest'ultima rappresenta soltanto il presupposto necessario per la sua applicazione («In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale ...»), ma non integra, *da sola*, l'interesse generale che giustifica la conferma dell'omologazione nonostante la fondatezza del reclamo («... se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale ...»). Pertanto, l'interesse generale prevalente non può essere identificato semplicemente nella stessa continuità aziendale, ma va accertato e motivato in concreto, prendendo in considerazione, per esempio, la qualità e le dimensioni della continuità salvaguardata dal concordato, il numero e il tipo dei rapporti di lavoro garantiti, l'interesse generale dei creditori tutti (non di altri soggetti, non contemplati nella disposizione) al mantenimento dei rapporti commerciali con l'impresa risanata, la facilità o difficoltà di trovare sbocchi alternativi per tali



interessi in quel determinato contesto sociale ed economico. E tale giudizio di prevalenza si atteggia come contrapposto in blocco, in una unitaria e pertanto globale considerazione, quanto a tutti i creditori e tutti i lavoratori, in ciò dovendosi sostanziare la ricostruzione fattuale della dimensione "generale" del rispettivo "interesse". L'altro elemento in comparazione essendo invece il "pregiudizio" singolare subito dal reclamante, nella latitudine giuridico-economica sopra indicata.

2.5. Un ultimo aspetto merita di essere sottolineato, per come emerso dal congegno organizzativo adottato dalla corte d'appello del reclamo in sede applicativa dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i. e sebbene non oggetto di più specifica censura nel ricorso.

La Corte d'Appello, accolto il reclamo *in parte qua*, ha confermato l'omologazione, non riconoscendo immediatamente alle reclamanti il diritto al risarcimento del danno, bensì rimettendo la causa in istruttoria «Al fine di una compiuta individuazione degli elementi utili alla liquidazione del danno». Inoltre, poiché nella sentenza si dà atto che [REDACTED] S.r.l. e i lavoratori intervenuti avevano chiesto che «l'entità del danno [fosse] determinata in un importo pari a zero», si deve intendere che non solo l'entità, ma anche l'esistenza stessa del diritto al risarcimento sia – nella sostanza – oggetto di accertamento nel prosieguo dell'istruttoria.

Ebbene, la decisione di separare la conferma della omologazione dal riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo alle reclamanti vittoriose non può essere condivisa. Innanzitutto, essa è una diretta conseguenza dell'errore consistente nell'avere considerato compatibile il



particolare rimedio dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i. con un profilo di illegittimità del concordato che non riguarda la mera convenienza economica per il reclamante. Infatti, se si rimane nel corretto ambito del ristoro delle «perdite monetarie» subite dal reclamante, tali perdite dovrebbero essere quantificate dallo stesso reclamante (posto, dunque, nella condizione di contraddire a tale domanda subordinata del reclamato, quale volta alla conservazione del concordato) e comunque accertate, anche nel loro ammontare, nella sentenza che, accogliendo il reclamo, conferma l'omologazione. Proprio perché la censura mossa all'omologazione dalle attuali ricorrenti era di tutt'altro genere, la corte d'appello – secondo la sentenza e per quanto è dato comprendere dal contraddittorio qui replicato – si è trovata nella temporanea impossibilità di determinare il danno risarcibile e nella necessità di rimettere la causa in istruttoria.

Invero, più in generale, la conferma dell'omologazione ai sensi dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i. non dovrebbe prescindere dal contestuale riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte reclamante, anche con la sua precisa quantificazione. Già il dato testuale depone in tal senso, posto che «la corte d'appello ... può confermare ... riconoscendo ... il risarcimento del danno». Ma ancor più importante è considerare che, come si è già rilevato sopra, il risarcimento del danno comporta un obbligo aggiuntivo per il proponente il concordato (è il motivo per cui si è statuito che non si può prescindere dalla sua richiesta o adesione alla soluzione alternativa alla revoca dell'omologazione), di cui si deve tenere conto per apprezzare la perdurante fattibilità del concordato (per esempio, grazie alla prevedibile capienza nei fondi rischi previsti dal piano o per l'apporto di finanza esterna o per i risultati migliori del previsto



nel frattempo ottenuti dalla continuità). Apprezzamento che, in ogni caso, presuppone la conoscenza dell'entità dell'impegno aggiuntivo richiesto al proponente. Quest'ultimo non può assumere un'obbligazione di incerto ammontare; né, soprattutto, la corte d'appello può (valutare la sussistenza dei presupposti per) confermare l'omologazione, senza sapere (e dare conto di) quale sarà il costo aggiunto del risarcimento del danno dovuto al reclamante vittorioso.

Tale aspetto è particolarmente vistoso nel caso di specie, in cui si tratta di risarcire il danno a due creditrici tali per importi milionari, parti che da sole rappresentano oltre il 92% dell'intero passivo di ██████████ S.r.l. In sostanza, la corte tridentina ha confermato l'omologazione del concordato preventivo (ovverosia lo ha nuovamente omologato, secondo la disposizione speciale dell'art. 53, comma 5-*bis*, c.c.i.i.), senza conoscere l'entità del fabbisogno concordatario, che potrebbe risultare di molto superiore a quello considerato nella proposta omologata dal tribunale. Allo stesso modo, ██████████ S.r.l., chiedendo la conferma dell'omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo, ha rivolto alle reclamanti una proposta integrativa di quella originaria che è del tutto indeterminata nel *quantum*, il che rende impossibile confrontarla con il piano posto a servizio del concordato.

3. Con l'accoglimento, nei termini sopra precisati, del primo motivo, restano assorbiti gli ulteriori due motivi del ricorso principale.

4. Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla Corte d'Appello Trento, in diversa composizione, perché si pronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità,



attenendosi, per quanto ancora rilevante, ai seguenti principi di diritto:

«Ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello può confermare la sentenza del tribunale solo se ne fa richiesta il proponente il concordato, mentre non è necessaria, ma soltanto eventuale, l'adesione di altre parti costituite nel giudizio di reclamo e, in particolare, del creditore reclamante;

ai sensi della medesima disposizione di legge, la corte d'appello può confermare la sentenza del tribunale di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale nonostante l'accoglimento del reclamo, soltanto se quest'ultimo sia stato proposto (e ritenuto fondato) per contestare la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, non anche se il reclamo riguardi (e se ne accerti la fondatezza quando a) altri aspetti di illegittimità del concordato, come, ad esempio, la violazione dell'autonomia contrattuale del reclamante, cui sia stata imposta una modifica unilaterale delle condizioni del contratto pendente;

alla corte d'appello, al fine di adottare la soluzione consentita dall'art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., ovvero sia di confermare l'omologazione del concordato preventivo in continuità nonostante l'accoglimento del reclamo, spetta il compito di accertare e motivare in concreto la prevalenza dell'interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori, essendo questo un requisito che si aggiunge alla (e non si esaurisce nella) continuità aziendale;



la conferma dell'omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo deve avvenire con il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato».

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, nemmeno a carico della parte controricorrente, avendo essa rinunciato al ricorso incidentale; per lo stesso ricorso incidentale, non vi è luogo ad una condanna alla rifusione delle spese, in ragione della adesione esplicitata dal ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il ricorso incidentale, a spese compensate;
accoglie il ricorso principale, in relazione al primo motivo e ai sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Trento, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 15.4.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente
Massimo Ferro

